

**ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 04/08/2026****OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA ATTIVITÀ EDILIZIA AGOSTO 2026.****IL SINDACO**

Considerata la natura turistica sulla quale si basa l'economia del Comune di Alfedena;

Rilevato che nel mese di Agosto in Alfedena si verifica un notevole afflusso turistico da parte di persone e famiglie che scelgono tale località per ragioni paesaggistiche, climatiche e di quiete, che consentono loro di godere di periodi di riposo;

Riscontrato peraltro che nel mese di Agosto si concentrano anche i periodi di ferie e riposo dei residenti di Alfedena, che sempre più spesso decidono di trascorrere tali giornate in paese, approfittando della particolare vivacità caratterizza il calendario degli eventi estivi;

Atteso che, pertanto, occorre limitare, in tale periodo, le attività che ostacolano il riposo dei residenti e dei turisti;

Rilevato a tale proposito che la presenza nel centro abitato e periferico di cantieri edili di edilizia privata mal si conciliano con le finalità sopra esposte, in quanto essi:

- producono rumori molesti durante l'intera giornata lavorativa, implicando spesso demolizioni e rimozioni, con susseguente trasporto del materiale di risulta all'interno del centro abitato, e con emissione di polveri in atmosfera;
- generano intralcio alla circolazione stradale, di per sé già intensa per via delle numerose autovetture ed altri mezzi di locomozione presenti sulle strade, causando possibili ingorghi e disagi;
- sono occasione di ulteriore pericolo per la pubblica incolumità, in relazione al notevole passeggio (pedonale e ciclabile) da parte di famiglie, bambini e anziani, che caratterizza Alfedena in tale periodo dell'anno;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che, al comma 5 come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017, testualmente recita: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della viabilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo stato o alle regioni in



ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali."

Ritenuto pertanto di dover emettere apposita ordinanza sindacale, a tutela della tranquillità e del riposo di residenti e turisti, nonché più in generale a tutela del decoro e della vivibilità urbana del paese, tendente a sospendere l'attività dei cantieri di edilizia privata ne periodo compreso tra sabato 08.08.2026 a domenica 23.08.2026, nell'abitato di Alfedena;

Visti:

- gli srt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 267/2000;

ORDINA

nel periodo compreso tra il 08.08.2026 al 23.08.2026 (inclusi):

- la sospensione dei lavori in tutti i cantieri di edilizia privata;
- di lasciare liberi da materiali eventuali parti di suolo pubblico (marciapiedi, strade, ecc.) eventualmente occupati per attività edilizie o di altra natura, e di restituirli all'uso pubblico in uno stato decoroso;

PRECISANDO E STABILENDO CHE:

- sono esclusi da tali obblighi le attività attinenti la cura del verde e nel rispetto dei seguenti orari in cui vige il divieto: dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 20:00 alle ore 9:00 del mattino seguente;
- eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco per reali ed improcrastinabili esigenze e devo essere preventivamente e motivatamente richieste;
- alle forze dell'ordine compete l'esecuzione della presente ordinanza.

Inoltre,

AVVERTE

- che ai sensi degli art. 3, quarto comma. e 5, terzo comma della legge 7 Agosto 1990, 241 il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Monacelli – Responsabile area Tecnica e, che, contro la presente ordinanza. è ammesso ricorso al TAR d L'Aquila nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- che i trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti con una sanzione amministrativa nei termini di legge, ovvero segnalati All'A.G. ai sensi dell'art. 659 C.P.

Infine,

DISPONE

- la pubblicazione della presente all'Albo pretorio online;
- l'affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico ed all'uopo destinati;
- la trasmissione della presente alla Forze dell'Ordine, ai fini della sua esecuzione ed del controllo del suo rispetto;



67030

COMUNE DI ALFEDENA

PROVINCIA DI L'AQUILA

C.C.P. 12191672

C.F. 82000570661 - P.I. 00201210663

Tel. 0864 87114 Fax. 0864 87432

e-mail protocollo@comune.alfedena.aq.it

pec: comune@pec.comune.alfedena.aq.it

- la trasmissione all'Ufficio Tecnico;
- in caso di inottemperanza della presente, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Sindaco
Luigi Milano



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2026 / 8

Ufficio Proponente: Ufficio Amministrativo

Oggetto: **SOSPENSIONE TEMPORANEA ATTIVITÀ EDILIZIA AGOSTO 2026.**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Amministrativo)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 04/08/2026

Il Responsabile di Settore

Luigi Milano